



(<http://www.demaniocivico.it>)


17 OTT 2011

Comm. usi civici Veneto, 17 ottobre 2011, n. 35, accertamento patrimonio regoliero, giudizio

Publicato in Commissariati regionali - V.Giulia e Alto Veneto (/commissariativeneziagiulia)


Giudizio di accertamento del patrimonio regoliero dell'antica regola di Lozzo di Cadore non ricostituita

Allegati:

 ([http://www.demaniocivico.it/public/public/article/1197/SenLozzo di cadore Comm Usi Civ Venezia n 35 del 17 ottobre 2011.pdf](http://www.demaniocivico.it/public/public/article/1197/SenLozzo%20di%20cadore%20Comm%20Usi%20Civ%20Venezia%20n%2035%20del%2017%20ottobre%202011.pdf)) SenLozzo di cadore Comm Usi Civ Venezia n 35 del 17 ottobre 2011.pdf
([http://www.demaniocivico.it/public/public/article/1197/SenLozzo di cadore Comm Usi Civ Venezia n 35 del 17 ottobre 2011.pdf](http://www.demaniocivico.it/public/public/article/1197/SenLozzo%20di%20cadore%20Comm%20Usi%20Civ%20Venezia%20n%2035%20del%2017%20ottobre%202011.pdf))

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Commissariato Regionale per la Liquidazione degli Usi Civici del
Veneto


Sent. 35
Quar 3

Il Commissario, dott. Marco Modena, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 44 R.G. promossa da

- **Comune di Lozzo di Cadore**

rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Prade e Alfredo Bianchini

ricorrente

contro

- **Coffen Maria Giuditta**

rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Gaz

resistente

CONCLUSIONI

per il ricorrente:

[A large, faint, diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

[Handwritten signature or initials.]

- in via pregiudiziale: sia respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito sollevata dalla resistente, in quanto infondata in fatto e in diritto;

- nel merito:

1) accertarsi e dichiararsi il carattere demaniale e dunque la titolarità in capo al Comune di Lozzo di Cadore dell'appezzamento di terreno sito in Comune di Lozzo di Cadore, località Pian dei Buoi e distinto al Foglio 8, mappale 18, del N.C.T. del medesimo Comune Censuario, abusivamente occupato dalla signora Maria Giuditta Coffen, con la baita e lo scoperto circostante, rappresentati dalle fotografie e dalle planimetrie dimesse;

2) accertarsi e dichiararsi il predetto terreno gravato da uso civico e la titolarità dello stesso in capo al medesimo Comune di Lozzo di Cadore;

3) ordinarsi alla stessa signora Maria Giuditta Coffen la immediata restituzione del terreno di cui sopra, libero da persone e cose, oppure, in alternativa, con il soprastante edificio, per la parte che occupa il terreno medesimo;

4) condannarsi la resistente Maria Giuditta Coffen al pagamento in favore del Comune ricorrente, in persona del Sindaco *pro tempore*, di importo, a titolo di indennizzo per l'abusiva occupazione, a partire dal 1996 e sino al rilascio effettivo, da commisurarsi al valore del canone stabilito dall'Agenzia del Territorio con la tabella di cui all'Allegato

"B" della deliberazione del Consiglio Comunale nr.45 del 30.11.2005, sostituita, quanto alla posizione della sig.ra Coffen, dall'Allegato "B" della deliberazione nr.71 del 13.10.2006, o della diversa somma, maggiore o minore, quale risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia ed equità, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;

5) vittoria di spese ed onorari di causa, oltre ad iva e cap;

- in via istruttoria:

- I) sia chiesto all'Agenzia del Territorio, alla Regione del Veneto- Direzione Foreste ed Economia Montana e all'Archivio esistente presso l'intestato Commissario ogni informazione, dato ed elemento utile circa l'esistenza ed il contenuto di atti e documenti, riguardanti la sussistenza in capo al Comune di Lozzo di Cadore della titolarità della proprietà sul terreno distinto al Foglio 8, mappale 18 del N.C.T. del medesimo Comune e dell'uso civico, gravante sul medesimo terreno, occupato, abusivamente, dalla signora Coffen Maria Giuditta;
- II) sia riconvocato il C.T.U. affinché renda i chiarimenti di cui al verbale d'udienza del 17.11.2010 e che si trascrivono: <<dica il C.T.U. se anche il fondo sito nel Comune di Lozzo di Cadore, località Pian dei Buoi, e censito al Fg.8, mappale 18 del N.C.T. dell'anzidetto Comune censuario, sia un <<bene di proprietà dell'antica Regola di Lozzo>>, anche in considerazione delle osservazioni svolte dal c.t.p. arch. Italo Cavaliere, e, in caso affermativo, se la <<antica Regola di Lozzo>> sia venuta a cessare e, in caso affermativo, specifichi in qua e epoca, se la stessa Regola sia stata ricostituita oppure se sia stato attivato il relativo procedimento previsto dalla L.R.V. nr.26 del 1996 e quali siano gli aventi diritto

alla titolarità della proprietà collettiva, individuandoli sulla scorta degli antichi originari; diversamente,

III) sia ammesso l'interrogatorio formale della signora Maria Giuditta Coffen sulle seguenti circostanze:

- 1) "vero che negli anni settanta la signora Coffen realizzava una baita in località Piar dei Buoi del Comune di Lozzo di Cadore, occupando una porzione di proprietà di questo ultimo";
- 2) "vero che il fondo in questione, fino all'edificazione da parte della sig.ra Coffen, era destinato, permanentemente, a bosco e pascolo";
- 3) "vero che il predetto fondo, da sempre, veniva utilizzato, per lo sfruttamento del pascolo e del bosco, da parte dei membri della comunità locale";
- 4) "vero che, nei primi anni novanta, il Comune di Lozzo di Cadore aveva dato avvio al procedimento per la sclassificazione dell'area medesima, onde poter costituire il diritto di superficie";
- 5) "vero che nel 1995, con deliberazione nr.3366, la Regione del Veneto autorizzava il Comune al mutamento di destinazione d'uso al fine di pervenire alla costituzione del diritto di superficie";
- 6) "vero che il Comune sollecitava la stipulazione del relativo contratto, inviando alla signora Coffen plurime diffide";
- 7) "vero che la signora Coffen provvedeva a contestare gli esiti della relazione di stima eseguita dall'Agenzia del Territorio, costituente parte integrante della deliberazione consiliare nr.45 del 2005";

- 8) "vero che vi erano stati diversi incontri e che il Comune di Lozzo incaricava l'Agenzia del Territorio di integrare la stima";
- 9) "vero che la predetta Agenzia effettuava una nuova stima che veniva approvata dal Comune di Lozzo di Cadore, con deliberazione consiliare nr. 71 del 2006";
- 10) "vero che il Comune sollecitava la conclusione del contratto costitutivo del circolo di superficie";
- 11) "vero che, dopo alcuni incontri, veniva trasmessa dalla signora Coffen la missiva 23.9.2007, con cui comunicava al Comune la sua volontà di non concludere il contratto in questione";

IV) sia ammessa prova testimoniale, con i testi:

- De Diana Giovanni di Lozzo di Cadore, via Brodevin 453 e Baidovin Giesuè di Lozzo di Cadore, via Dante Alighieri 305, da sentirsi sui capitoli nr. 1-2-3-4-5 di cui al punto precedente;
- Zanella Fernando di Lozzo di Cadore, via Padre Marno 479, Da Pra Romano di Lozzo di Cadore, via Venezia 379, e Da Pra Achille di Lozzo di Cadore, via Da Rin 532, da sentirsi sui capitoli nr. 1-2-3 di cui al punto precedente;
- Del Favero Ubaldo di Lozzo di Cadore, via Giuda 190 e Calligaro Mario di Lozzo di Cadore, via Col Vidal 267/A da sentirsi sui capitoli da nr. 4 a nr. 11 di cui al punto precedente.

per la resistente: l'Ecc.mo Commissario: 1) dichiara il difetto di giurisdizione di codesto Ecc.mo Giudice, rigettando siccome irrite le domande dell'Amm.ne ricorrente 2) in ogni caso, ritenuta l'infondatezza delle domande proposte dall'Amm.ne ricorrente, provveda al loro integrale rigetto, 3) vittoria di spese diritti ed onorari. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte da controparte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3.3.2008, il Comune di Lozzo di Cadore chiedeva a questo Commissario l'accertamento del carattere demaniale, e quindi l'appartenenza ad esso ricorrente, del terreno sito in Lozzo di Cadore, località Pian dei Buoi, distinto in NCT al foglio 8, mappale 18, nonché dell'uso civico gravante sullo stesso, sempre spettante al medesimo Comune; e la condanna di Coffen Maria Giuditta, che occupava detto terreno con una baita e lo scoperto circostante, al rilascio del terreno e al pagamento, in favore del Comune, di un indennizzo per l'illegittima occupazione, secondo i valori stabiliti dall'Agenzia del Territorio, oltre accessori. A tanto il Comune dichiarava di giungere dopo aver inutilmente tentato una soluzione bonaria che prevedesse, come era avvenuto con tutti gli altri possessori di baite nella stessa località, la concessione di un diritto di superficie limitato nel tempo, in cambio di un corrispettivo in denaro.

Si costituiva la convenuta, dichiarando di occupare il terreno in questione a seguito di una "licenza" in cambio del pagamento di un canone annuo, così come era avvenuto per gli altri "baitisti" interessati, contestava la natura di uso civico del terreno in questione, trattandosi a suo avviso di bene "regoliero", il che avrebbe escluso la giurisdizione di questo

Commissario; nel merito, eccepiva la propria buona fede, anche ai fini di cui all'art. 938 c.c., trattandosi di edificio realizzato, in parte, anche su altro mappale (il 278 del foglio 9), acquistato quest'ultimo dalla resistente il 19.1.2007; e chiedeva respingersi la domanda di risarcimento del danno, stante l'assenza di colpa o dolo da parte sua.

La causa, trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 27.3.09, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza 5.11.09, con la quale si disponeva CTU per accertare l'esistenza dell'uso civico, ed in ipotesi quantificare l'indennità per l'occupazione.

Espletato l'incombente, e, all'esito, con ordinanza 24.1.11, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere le prove orali, la causa, precisate nuovamente le conclusioni all'udienza del 23.3.11, veniva per la seconda volta trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente contesta anzitutto che possa ravvisarsi un difetto di giurisdizione di questo Commissario, anche ad ammettere che nel caso di specie, come sostiene la controparte, non si tratti di usi civici, ma di beni sottoposti al diverso regime delle antiche regole cadorine; ciò perché la giurisdizione andrebbe determinata sulla base del *petitum* sostanziale, che dovrebbe individuarsi in base ai soli fatti allegati dall'attore, "essendo in contrario irrilevanti le difese del convenuto", e nel caso di specie l'attore ha posto a fondamento della domanda l'appartenenza del terreno *de quo* al demanio di uso civico.

Occorre precisare che la teoria del *petitum* sostanziale non coincide con quella della prospettazione, ma comporta l'individuazione della giurisdizione, come afferma, tra le tante, la sentenza riportata nella comparsa conclusionale di parte attrice (pag. 6) sulla base "*della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal Giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui sono manifestazione*" (e non alla qualificazione giuridica che di essi ha dato l'attore). Ciò è detto a proposito del riparto di giurisdizione tra AGO e giudici amministrativi, riparto che, di regola, avviene sulla base della posizione giuridica fatta valere (diritto o interesse).

Senonché la giurisdizione dei Commissariati per gli usi civici va individuata non tanto sulla posizione giuridica fatta valere, quanto sulla materia trattata, essendo devoluta a detti organi "*le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti [di uso civico], comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni a loro affidate*" (art. 29 comma 2 legge 1766/1927). In tal senso può essere allora condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo cui, avendo esso chiesto di accertare l'esistenza di un uso civico, la giurisdizione in ordine a tale domanda non può che essere di questo Commissario. Con l'avvertenza, tuttavia, che qualora nel merito si dovesse decidere che tale diritto non sussiste, verrebbe meno la giurisdizione in ordine alle domande consequenziali, ossia quelle di condanna al rilascio e al pagamento di un indennizzo, che potrebbero semmai essere riproposte dinanzi al giudice

munito di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico accertato. Il che dimostra l'interesse della Coffen a contestare, in questa sede, la *qualitas soli*, visto che tale questione può incidere, almeno parzialmente, sulla giurisdizione.

Orbene, ritiene questo Commissario che, nella specie, non sia ravvisabile un uso civico in senso tecnico, perché il bene rivendicato dal Comune di Lozzo fa parte dell'antico patrimonio regoliero.

Deve anzitutto rilevarsi che parte ricorrente non ha offerto alcuna prova dell'esistenza del preteso diritto di uso civico. Le delibere di Giunta e di Consiglio del Comune di Lozzo (docc. 3, 4, 6, 7, 8 di parte ricorrente) si limitano a dare per presupposto tale diritto, ma non contengono elementi che ne diano la prova; la stessa delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3366/95 (doc. 5), che (in base ai poteri amministrativi un tempo di questo Commissariato, oggi trasferiti alla Regione in base al DPR 616/77), classifica il terreno in questione nella categoria di cui all'art. 11 lettera a) della legge 1766/1927, non fa riferimento ad alcun accertamento del diritto di uso civico (dichiarando anzi nella premessa che *"la classificazione manca per il Comune di Lozzo di Cadore, come del resto manca in tanti altri Comuni del Veneto, in quanto non sono stati compilati da parte dei periti, nominati a suo tempo dal Commissariato Regionale per la liquidazione degli usi civici e poi dalla Regione, gli accertamenti tecnici necessari per la stesura dei piani di massima"*), e si limita a classificare il terreno nella lettera a) – ossia come *"terreno convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente"* – semplicemente sulla base della destinazione urbanistica (parte a zona "E3", agricola pascolo, e parte a zona "E2",

agricola a bosco), e dalla effettiva natura di pascolo del terreno in questione, risultante dalla documentazione tecnica presso il Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana. Ma è evidente che un conto è che un terreno sia adibito a pascolo, altro è che su di esso esista un uso civico di pascolo.

Né migliori elementi possono trarsi dall'affermazione, contenuta nella relazione del CTU arch. Canaider (e che peraltro, come subito si dirà, contiene elementi per concludere in senso opposto), secondo cui l'autorizzazione concessa dalla Regione con la citata delibera di Giunta 3366/95, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 31/96, per il mutamento di destinazione delle aree occupate con le baite in questione, *"fa presupporre ... inequivocabilmente l'esistenza dell'uso civico. Non si può infatti pensare che la Regione conceda una autorizzazione relativa alla modifica del gravame se non precedentemente approvato e quindi inesistente"*. Tale argomento, che si risolve nella presunzione di legittimità degli atti della P.A., non può infatti giungere a negare il sindacato giurisdizionale sui medesimi atti, che spetta, in tema di usi civici (ove le funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione, come già ricordato), a questo Commissario.

E' proprio dalla CTU, invece, che possono agevolmente trarsi elementi per affermarsi che il bene in questione appartiene al patrimonio "regoliero". Le antiche "regole" del Cadore erano comunità locali alle quali apparteneva un patrimonio collettivo, il cui godimento spettava al solo gruppo chiuso dei proprietari individuati secondo il doppio criterio dello *jus sanguinis* e dello *jus soli*; tale patrimonio si differenzia da quello di uso civico, perché, in quest'ultimo caso, la proprietà non spetta alla comunità

dei fruitori, ma ad altri (lo Stato, il Comune, oppure un privato) e l'uso si configura come *jus in re aliena*.

Già la Repubblica di Venezia, con la Ducale del 12 maggio 1757, ha escluso espressamente che i beni cadorini rientrassero nel novero dei "beni comunali veneti" (ossia dei beni di proprietà della Repubblica che venivano concessi in godimento alle comunità locali) riconoscendo che fossero beni di "ragione allodiale" (ossia di diritto privato).

In epoca napoleonica, con Decreto Italice n. 225 del 25.11.1806, l'amministrazione dei beni dei "corpi degli antichi originari" fu assegnata alle municipalità dei rispettivi Comuni (così come istituiti e regolati dal nuovo regime) in cui avevano sede detti corpi. Di fatto, pertanto, anche in Cadore i beni regolieri furono amministrati dai nuovi enti, ma solo formalmente, poiché, non appartenendo in genere ad un Comune una sola, ma più regole, "gli interventi per la gestione degli interessi particolari della singole Regola venivano decisi dai rappresentanti nominati nella rispettiva Frazione, anche se l'assunzione del relativo provvedimento veniva poi votata dal Consiglio Comunale" (CTU, pag. 18). Quando tuttavia, il Comune di Santo Stefano di Cadore avanzò la pretesa, in contrasto con le regole-frazioni, di essere proprietario degli antichi beni regolieri in controversia, i diritti delle seconde vennero riconosciuti sia dal Commissario degli Usi civici di Trieste, nel 1942, che dalla Corte d'Appello di Roma, Sezioni Usi civici, nel 1943.

Di lì a poco si giunse al riconoscimento ufficiale, per legge, da parte della Repubblica, nel 1948, delle "Regole della Magnifica Comunità Cadorina", col decreto legislativo 3 maggio 1948 n. 1104, che all'art. 1

attribuiva loro personalità giuridica di diritto pubblico *“ai fini della conservazione e del miglioramento dei beni silvo-pastorali pertinenti alle medesime...”*, e all’art. 2 sanciva che *“i beni immobili pertinenti all’attività silvo-pastorale delle regole sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione”* (prevedendo poi, agli articoli successivi, norme circa l’organizzazione amministrativa e statutaria delle Regole, le cui assemblee, in alternativa all’auto-amministrazione tramite una propria commissione amministrativa, potevano anche delegare l’amministrazione dei propri beni al Comune *“sempre attenendosi alle norme fissate dagli antichi laudi e statuti”*). La legge 25 luglio 1952 n. 991, all’art. 34, ribadiva in generale (e non solo per il Cadore) la sopravvivenza delle antiche comunità, stabilendo che *“nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore”*. L’art. 10 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, all’art. 10, oltre a ribadire, al primo comma, che, *“per il godimento, l’amministrazione e l’organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane ... sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini”*, precisava poi al secondo comma che *“rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d’Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale”*: al di là dell’elencazione, esemplificativa e non tassativa (*“rientrano tra...”*), è significativa l’espressa esclusione dell’applicazione, alle *“comunioni*

familiari", della disciplina degli usi civici. L'equiparazione, poi, alle comunioni disciplinate dall'art. 10 della citata legge del 1971, delle "regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948 n. 1104" e delle "associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894 n. 397", è stata da ultimo sancita dalla legge 31 gennaio 1994 n. 97, che, all'art. 3, ha fissato principi, la cui attuazione è demandata alle Regioni, in tema di riordino organizzativo delle medesime comunioni, innovando la disciplina nell'attribuire loro personalità giuridica di diritto privato (anziché pubblico, come era avvenuto col decreto legislativo 1104/1948).

Non vi è dubbio, pertanto, che, qualora dovesse riconoscersi al terreno *de quo* qualità regoliera, esso sarebbe privo della caratteristica di bene di uso civico soggetto alla disciplina della legge 1766/1927.

Nella specie, a fronte, come si è visto, della totale assenza di elementi che riconducano il bene in questione alla disciplina degli usi civici, la sua appartenenza ai beni allodiali dell'antica Regola di Lozzo (il cui "laudo", o statuto, risale al 1444, ed è documentato nella pubblicazione di Giovanni Fabbiani, "I laudi di Lozzo di Cadore", edita dal Comune stesso, e prodotta da parte resistente, nonché allegata alla CTU), è resa evidente dal trovarsi esso nella località Pian dei Buoi, anticamente detta Sovergna, o Sovernega, i cui terreni furono acquistati, nel 1188, tramite il Notaio Ardemanno da parte della comunità di Lozzo (non ancora denominata "regola", ma che comunque acquistava in forma collettiva, come si evince dal fatto che l'acquisto venne fatto da tal Antolino da Lozzo "*pro se et pro aliis suis vicinis*") cedendo in permuta, alla comunità di Auronzo (per la quale agiva tal Mecelone, anch'egli "*pro se et pro suis vicinis*") la terra

Auton

denominata Lareto. L'acquisto in capo alla Regola è poi testimoniato, in epoca più recente, dai "Laudi del monte di Sovergna" (anch'essi documentati nel citato lavoro del Fabbiani) con cui, nello stesso giorno (28 agosto 1444) in cui approvavano il Laudo della Regola di Lozzo, gli stessi regolieri disciplinavano anche l'uso di un bene particolare, ma che evidentemente rivestiva una particolare importanza per la Regola.

E' ancora il CTU ad affermare che *"i beni che risultassero intestati al Comune di Lozzo nei sommarioni napoleonici del 1817 ed individuati nelle relative mappe, siano in realtà beni di proprietà dell'antica Regola di Lozzo, esclusi ovviamente quei beni che, per caso, il Comune di Lozzo avesse acquistato, con proprio denaro, nel periodo 1806-1807"*. Nella specie, pur non avendo il CTU reperito alcun documento relativo al catasto napoleonico, il bene risulta intestato al catasto come appartenente al Comune di Lozzo, e questo non ha prodotto alcun documento che provi un suo acquisto del bene in epoca moderna (e, anzi, non ha neppure allegato la circostanza). Ne consegue che il terreno oggetto di controversia deve ritenersi facente parte del patrimonio regoliero.

Si osserva da parte del ricorrente che, nel caso di specie, non potrebbe trovare riconoscimento il carattere regoliero del bene, perché nel territorio di Lozzo *"non ha resistito la tradizione regoliera"*, in quanto *"nessuna regola è stata ricostituita sul territorio di Lozzo"* e nessun soggetto ha mai rivendicato la qualità di regoliero, cosicché *"il vincolo regoliero si è attenuato fino a scomparire"*. Ritiene questo Commissario che la mancata ricostituzione formale di una Regola in Comune di Lozzo (che, peraltro, come ricordato da parte resistente, potrebbe ancora sopravvenire, in

base alla legislazione regionale), dipende verosimilmente dalla circostanza che l'antica Regola di Lozzo corrispondeva all'attuale Comune, in quanto in Lozzo, a differenza che in altri Comuni (in senso moderno) della zona, c'era una sola Regola. E già si è visto come i conflitti, che hanno portato al riconoscimento delle regole in epoca moderna, come nel caso di Santo Stefano, sono sorti dalla pluralità di regole (corrispondenti a frazioni) sul territorio di uno stesso Comune. Per questo (ossia per la sostanziale coincidenza tra i soggetti appartenenti al comune e quelli appartenenti alla regola) è accaduto che, come sostiene il CTU (pag. 14) *“durante il 1800, il 1900 e fino alla data odierna, il Comune di Lozzo di Cadore ha amministrato i beni comuni di proprietà allodiale, cioè privata, di 110 “fuochi” o famiglie regoliere di Lozzo, nel cui esclusivo interesse deve avere posto in essere atti gestionali del loro patrimonio comune”*: qui più che altrove, insomma, l'amministrazione dei beni regolieri è stata lasciata al Comune per evitare quella duplice amministrazione che in altri casi era stata evitata (almeno fino al secondo dopoguerra) attraverso una gestione separata, frazione per frazione (*“essendo allora la compagine comunale formata in base a liste frazionali”*) dei beni regolieri, che veniva poi formalmente recepita in delibere del consiglio comunale (CTU, pagg. 17-18). Ma tale forma di amministrazione (che, come sopra ricordato, ancora in base all'art. 3 del decreto legislativo n. 1104 del 1948 poteva essere, per libera scelta dei regolieri, delegata ai Comuni) non muta la caratteristica allodiale del bene.

Neppure muta la prospettiva la circostanza che i beni in questione potessero essere concessi dalla Regola ai capi-famiglia partecipanti sotto

forma di "colonelli" (o "colonnelli") ossia di piccoli appezzamenti di forma allungata, temporaneamente e a rotazione. Anzitutto va detto che la circostanza non è chiarita nel caso del terreno oggetto di causa, poiché è la stessa parte ricorrente ad affermare, nella comparsa conclusionale 18.5.2011, depositata il 23.5.2011 (pag. 15) che *"il terreno di cui al mappale n. 18 del foglio 8 del N.C.T. non può costituire un c.d. 'colonnello', non avendone né la forma né la superficie"*, in tal modo smentendo quanto sostenuto nella memoria difensiva 26.6.08 (dep. il 30.6.08), secondo cui il bene in questione doveva ritenersi soggetto alla disciplina degli usi civici proprio perché s'identificava coi "colonnelli" (pag. 7); né a chiarire la circostanza soccorrono le mappe in atti, che riguardano tutte il foglio 9 (ossia quello in cui ricade la particella 278, acquistata dalla Coffen in regime di diritto privato il 19.1.07, e su cui insiste una parte della baita in questione) e non il foglio 8 (in cui ricade la particella 18 rivendicata dal Comune). In ogni caso, non si ritiene che una tale ipotizzata forma di godimento del bene regoliero, che sia stata attuata in passato, ne possa comportare l'assoggettamento alla disciplina degli usi civici, la cui esclusione, per tutti i beni regolieri in generale, è sancita anche da espresse disposizioni legislative della Repubblica (come il ricordato art. 10 della legge 1102 del 1971), che, se pur dovesse accogliersi la tesi di parte ricorrente, esposta nella memoria 26.6.08, pag. 7, secondo cui *"la legge nr. 1766 del 1927 ha preteso di applicare ai domini collettivi un regime pressoché unificato, indipendentemente dalle varie forme organizzative di proprietà collettive presenti sul territorio italiano"*, avrebbero quantomeno portata innovativa rispetto a tale legge

Va pertanto esclusa la presenza di un uso civico, soggetto alla legge n. 1766 del 1927, sul mappale 18 del foglio 8 del Comune di Lozzo.

A diverse conclusioni non potrebbe giungersi né attraverso il richiamo a chiarimenti del CTU (essendo pacifico – ma irrilevante, per le ragioni dette - che l'antica Regola di Lozzo, dal punto di vista organizzativo- amministrativo, non si è ricostituita), né le prove orali, che, laddove possono lontanamente attenersi alla *qualitas soli*, sono assolutamente generiche e non tali da poter essere valorizzate in un senso specifico (capitoli 2 e 3), mentre gli altri capitoli dedotti attengono ad altre questioni, come l'avvenuta occupazione da parte della Coffen (cap. 1), peraltro incontestata, e la procedura amministrativa attivata dal Comune per la vicenda in questione (capitoli 4-11), peraltro documentata in atti.

Come si è avvertito in precedenza, ciò comporta il difetto di giurisdizione di questo Commissario limitatamente alle domande, consequenziali all'accertamento richiesto, di rilascio e condanna al risarcimento del danno: domande che restano pertanto devolute al giudice ordinario, e specificamente al Tribunale di Belluno – Sezione Distaccata di Pieve di Cadore, che va indicato ex art. 59 legge 18.6.2009 n. 69.

Stante la complessità giuridica delle questioni trattate, da risolversi sulla base della stratificazione di diversi e contrastanti ordinamenti giuridici succedutisi nel corso dei secoli, ed anche in considerazione del fatto che, nel merito, la parte vittoriosa sulle questioni pregiudiziali non ha contestato di occupare stabilmente un bene altrui, senza documentare la pretesa concessione che sostiene di aver avuto dal Comune "molti decenni or sono" (comparsa di risposta, pag. 1), pare equo compensare interamente tra le parti

le spese del giudizio, ponendo quelle di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuna per metà.

PQM

Così definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigetta la domanda volta all'accertamento del carattere demaniale (nel senso di demanio civico) e gravato da uso civico, del terreno, intestato al Comune di Lozzo, sito al foglio 8, mappale 18, N.C.T.

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Tribunale di Belluno – Sezione Distaccata di Pieve di Cadore, in ordine alle domande consequenziali di condanna alla restituzione del terreno, e al pagamento di indennità.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuna per metà.

Venezia, 17.10.2011

Il Commissario

DEPOSITATA MINUTA IL 18/10/2011
PUBBLICATA IL 18/10/2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L'ASSISTENTE CANCELLIERA
Cristina CHEZZI